



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 marzo 2010

Indice

ART. 1 - ISTITUZIONE E SEDE	pag. 3
ART. 2 - FINALITA'	pag. 3
ART. 3 – FUNZIONI	pag. 3
ART. 4 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA	pag. 4
ART. 5 – PRESIDENTE: NOMINA E COMPITI	pag. 4
ART. 6 – FUNZIONAMENTO	pag. 5
ART. 7 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE	pag. 5
ART. 8 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	pag. 5
ART. 9 - STRUTTURE OPERATIVE	pag. 5
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	pag. 6
ART.11 – ENTRATA IN VIGORE	Pag.6

Art. 1
ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituita nel Comune di Villanova del Ghebbo, la Commissione Comunale per le Pari opportunità.
2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana e delle leggi di parità e di pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30.12.87 n. 62.
3. La Commissione ha sede nel palazzo del Comune di Villanova del Ghebbo e si riunisce di norma presso la "Sala Civica" messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 2
FINALITÀ

1. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
2. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
3. La Commissione valorizza la presenza femminile nel paese attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere, dove necessario, azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti anti violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Art. 3
FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
 - a) svolge e promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni esistenti;
 - b) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni anche indirette di discriminazione;
 - c) promuove convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
 - d) promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
 - e) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
 - f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione;
 - g) collabora nella progettazione e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
 - h) esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti di competenza del Consiglio Comunale, che a giudizio della Commissione abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla

condizione femminile;

i) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La Commissione è composta da 7 membri, come di seguito indicato:

- Sindaco o Assessore delegato (membro di diritto)
- 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui uno riservato alla minoranza)
- 3 componenti segnalati dalle associazioni presenti nel territorio comunale.

I membri dovranno essere, il più possibile, rappresentativi delle varie categorie sociali presenti nel territorio: casalinga, volontariato/sociale, studente/essa, lavoratore/lavoratrice dipendente, pensionato/a, impiegato/a ,libero/a professionista, imprenditore/imprenditrice.

Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.

La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Villanova del Ghebbo.

La commissione resta in carica ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Il nuovo Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 gg dal suo insediamento.

I componenti sono rieleggibili.

Art. 5

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: COMPITI

La Presidenza della Commissione spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.

Durante la prima seduta, convocata entro 20 gg dalla nomina, viene eletto il Vice presidente.

L'elezione avviene per scheda segreta ed è eletto vicepresidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Spetta al Presidente:

- rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale
- convocare la Commissione;
- presiedere le riunioni della Commissione;
- proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.

Il Vice Presidente:

- collabora, assieme al Presidente, all'adempimento dei compiti della Commissione;
- definisce, assieme al presidente, l'Ordine del Giorno di convocazione della Commissione;
- sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6 FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo decida o un terzo dei componenti lo richiedano al Presidente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta.

La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'invio può avvenire anche mediante posta elettronica se tutti i componenti sono d'accordo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute; si provvederà a darne comunicazione al soggetto che lo ha nominato affinché proceda alla sostituzione.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

Vi possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'Ordine del giorno.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

Art. 7 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione propone, entro il termine di approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare:

- con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 9 STRUTTURE OPERATIVE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Commissione degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.

Il/la Presidente si avvale inoltre dei dipendenti e dei supporti tecnici comunali per le attività inerenti il suo incarico.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'attività della Commissione e la gestione del relativo fondo fanno capo all'*Area servizi al cittadino*.
2. Nel bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito Capitolo denominato *Iniziativa per le Pari Opportunità*.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera della approvazione.